

**REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
PER LE INIZIATIVE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
AUTOGESTITE DAGLI STUDENTI NEI SETTORI DELLA CULTURA,
DEGLI SCAMBI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO**

L'Università degli Studi di Cassino, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 della Legge 19.11.1990, n. 341, recante "Norme sul diritto agli studi universitari, e dall'art. 6 del proprio Statuto, promuove iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative proposte dagli studenti dell'Ateneo e destinate agli stessi.

Tali interventi sono disciplinati dal seguente Regolamento di Ateneo, in conformità a quanto disposto dall'art. 15, commi 2, lett. c) e d), e 3 dello Statuto.

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'assegnazione e la gestione dei contributi per le attività formative autogestite degli studenti, ad eccezione di quelli attribuiti alle Rappresentanze studentesche nelle singole Facoltà.

ART. 2

Individuazione e finanziamento delle attività autogestite

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, determina, in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'ammontare delle somme da destinare allo svolgimento delle attività autogestite degli studenti per ciò che concerne il Senato degli Studenti.
2. Il Senato Accademico, entro il 30 novembre di ogni anno, delibera, su proposta del Senato degli Studenti formulata, al più tardi entro il 1 novembre dello stesso anno, i criteri generali in base ai quali sono individuate le iniziative da finanziare tra quelle proposte dai soggetti di cui all'art.3, eventualmente confermando i criteri deliberati per l'anno precedente.
La proposta del Senato degli studenti sarà preventivamente approvata dal Tavolo Paritetico.
3. Il Rettore, entro il 15 gennaio di ciascun anno, emana un apposito bando per la selezione delle proposte di organizzazione di iniziative autogestite da finanziare nel limite massimo dello stanziamento previsto dal Consiglio di Amministrazione. Nel bando vengono fissati, tra l'altro, il termine e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui all'art.3.
4. Il Senato degli Studenti, vagliate, in base ai criteri generali di cui al comma 2, le richieste presentate, nei termini previsti, dai soggetti di cui all'art.3, individua, entro il 31 marzo di ciascun anno, le iniziative meritevoli di finanziamento, assegnando loro una quota parte dello stanziamento previsto dal Consiglio di Amministrazione, fino all'esaurimento del fondo stesso. Nella medesima seduta, il Senato degli Studenti individua, indicandole in ordine di priorità, le iniziative eventualmente meritevoli di finanziamento ma non assegnatarie di fondi a causa dell'esaurimento degli stessi all'esito della procedura di cui al periodo precedente..
Il finanziamento disponibile per le attività eventualmente approvate dal Senato degli Studenti in data successiva al 31 marzo viene decurtato nella misura del 10% e di un ulteriore 10% per ciascun successivo mese di ritardo. Le decurtazioni del finanziamento eventualmente eccedenti la precedente disponibilità residua ne comportano l'azzeramento.

I termini stabiliti dal presente comma possono essere modificati in caso di inosservanza della data fissata di cui al comma 4 del presente articolo.

5. Il Senato Accademico, nella prima seduta utile dalla trasmissione agli uffici competenti della delibera del Senato degli Studenti di cui al comma precedente, verifica la rispondenza delle iniziative finanziate ai criteri generali di cui al comma 3. Ove ne riscontri la mancata rispondenza rinvia la pratica al Senato degli Studenti per le determinazioni del caso.
6. Il Rettore, entro dieci giorni dalla data della delibera favorevole adottata dal Senato Accademico, provvede, con proprio decreto, ad autorizzare l'esecuzione delle attività autogestite in essa indicate, nei limiti del finanziamento previsto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

Soggetti legittimati alla presentazione di proposte per l'organizzazione di attività autogestite

1. Le proposte di organizzazione delle attività autogestite di cui all'art. 2 possono essere presentate da soggetti in possesso, alla data di emanazione del bando di cui all'articolo 2 comma 4, dei seguenti requisiti:
 - a) associazioni studentesche, legalmente costituite, i cui componenti siano stati eletti in almeno un Organo dell'Università di Cassino.
 - b) altre associazioni studentesche, legalmente costituite, che abbiano come associati almeno 50 studenti, regolarmente iscritti all'Università di Cassino;
 - c) gruppi di studenti universitari composti da almeno 50 studenti, regolarmente iscritti all'Università di Cassino, che presentino una proposta sostenuta da 50 firme autenticate dal competente Ufficio Segreteria Studenti.

ART. 4

Presentazione delle domande

1. Le richieste di finanziamento per le iniziative e le attività da svolgere nel corso dell'anno solare, vanno presentate al Senato degli Studenti secondo il termine fissato nel bando di cui al precedente art. 2, fermo restando quanto già stabilito dal comma 5 dello stesso articolo.
2. Le richieste, redatte esclusivamente sui moduli forniti dall'Amministrazione, devono contenere:
 - a) l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;
 - b) l'indicazione della spesa presunta per ciascuna iniziativa corredata di documentazione illustrativa;
 - c) la designazione di un delegato e di un supplente quali responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi, per tutto quanto attiene alla regolare attivazione ed esecuzione dell'iniziativa. Tale designazione può riguardare esclusivamente studenti regolarmente iscritti.

ART. 5

Utilizzazione dei contributi

1. Per l'utilizzazione del contributo assegnato a ciascuna iniziativa, i delegati responsabili dovranno far pervenire all'Ufficio Economato apposita richiesta scritta, almeno 30 giorni

prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa. Tale richiesta potrà essere corredata da idonei preventivi integrabili anche da parte dell'Amministrazione.

2. Il delegato responsabile deve dare idonea pubblicità alle iniziative approvate con decreto rettorale e trasmettere all'Ufficio Economato tutte le informazioni relative allo svolgimento delle attività (programmi, orari, ecc.), allo scopo di garantirne la massima diffusione anche attraverso l'inserimento sul sito web dell'Ateneo.
3. La data di effettivo inizio delle attività deve essere comunicata all'Ufficio Economato con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Le spese per lo svolgimento delle singole iniziative saranno effettuate dal competente Ufficio nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili previste per le spese in economia dal vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. La liquidazione della spesa è subordinata alla consegna della relazione di cui all'articolo 7 comma 1.
5. Eventuali economie di spesa potranno essere utilizzate per la realizzazione di attività già dichiarate ammissibili dal Senato degli Studenti, ma non finanziate.

ART. 6

Spese non finanziabili

1. Per la determinazione dell'entità dei rimborsi erogabili per vitto, alloggio e viaggio a favore di terze persone che abbiano prestato la loro opera nell'ambito dell'attività finanziata, si fa riferimento ai limiti previsti per il rimborso delle spese di missione del personale universitario.
2. Qualora, per la particolare natura dell'attività, si richieda l'utilizzazione di spazi esterni all'Università, è previsto il finanziamento delle spese di locazione di locali limitatamente allo svolgimento delle singole iniziative quali ad esempio convegni, seminari, tavole rotonde, incontri pubblici.

ART. 7

Valutazione delle iniziative

1. Entro 30 giorni dallo svolgimento di una iniziativa finanziaria, ciascun delegato responsabile farà pervenire all'Ufficio Economato una relazione dettagliata e documentata sulle attività svolte, con il rendiconto dell'utilizzo dei fondi assegnati.
2. Il Senato Accademico valuterà le suddette relazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi conseguiti e, ove necessario, formulerà proposte correttive sullo stanziamento iscritto a bilancio per l'anno in corso.
3. Il finanziamento delle iniziative per le parti non espletate sarà revocato.

ART. 8

Violazioni

1. In tutti i casi di grave violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Rettore, sentito il Senato Accademico, potrà escludere l'associazione o il gruppo dal fruire di contributi per l'anno o gli anni successivi.

ART. 9
Norme finali

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Ateneo, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
2. Le modifiche del presente Regolamento saranno apportate con la procedura prevista per la sua adozione.